

Prot. n. 2015/CV/003364

Venaria Reale, 19/10/2015

Oggetto: Affidamento dell'incarico di "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), aggiornamento del piano di organizzazione e gestione della sicurezza e delle emergenze per nuovi allestimenti/eventi e per assistenza alla commissione provinciale di vigilanza locali pubblico spettacolo o autorizzazione ai sensi del D.P.R. 28 maggio 2011, n. 311".

## IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

In riferimento alla procedura in oggetto, PREMESSO CHE:

con determina del Responsabile unico del Procedimento prot. n. 2015/CV/003288 del 12.10.2015, avente ad oggetto "Affidamento dell'incarico di "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), aggiornamento del piano di organizzazione e gestione della sicurezza e delle emergenze per nuovi allestimenti/eventi e per assistenza alla commissione provinciale di vigilanza locali pubblico spettacolo o autorizzazione ai sensi del D.P.R. 28 maggio 2011, n. 311", veniva indetta gara d'appalto mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell'art. 334 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006;

➤ in data 13.10.2015 sono stati inviati gli inviti a presentare offerta unitamente a tutta la documentazione di gara;

## CONSIDERATO CHE:

- ➤ il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12.00 del giorno 09.11.2015;
- > successivamente all'invio delle lettere di invito a presentare offerta, la Direzione del Consorzio, sia per motivi economici che di contenuto delle prestazioni da richiedere, ha



deciso di apportare delle modifiche alla gara, estendendo la stessa anche al servizio di coordinamento della sicurezza per i vari allestimenti;

Visto l'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241, a termini del quale "per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto della legge".

VERIFICATA la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990.

CONSIDERATO che il potere di revoca in autotutela di un bando di gara rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile nell'interesse pubblico la prosecuzione della gara;

PRESO ATTO che alla data odierna non è pervenuta nessuna offerta;

VERIFICATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza nell'adottare il presente provvedimento di autotutela;

RITENUTO opportuno, ai sensi dell'art. 79, comma 5-b-bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dare comunicazione della revoca in autotutela della procedura di gara d'appalto in oggetto, alle ditte invitate a presentare offerta.

VISTA la Legge 241/1990;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione al D. Lgs. 163/2006 ("Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 e successive modifiche e integrazioni;

## determina:

per le motivazioni espresse in premessa, costituenti parte integrante del presente dispositivo,

di procedere alla revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 7 agosto
1990 n. 241, di tutta la documentazione della procedura di gara – indetta mediante cottimo





fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 334 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 – avente ad oggetto "Affidamento dell'incarico di "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), aggiornamento del piano di organizzazione e gestione della sicurezza e delle emergenze per nuovi allestimenti/eventi e per assistenza alla commissione provinciale di vigilanza locali pubblico spettacolo o autorizzazione ai sensi del D.P.R. 28 maggio 2011, n. 311".

II. di dare comunicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5-b-bis del D. Lgs. 163/2006, della revoca in autotutela della procedura di gara d'appalto in oggetto alle ditte invitate a presentare offerta.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott, Daniele CARLETTI

Drevely

DC/SB